

CONVENZIONE FITARCO CITY PARTNER

Tra

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO, con sede in Via n., C.F. e P.IVA: e rappresentato dal Presidente , nato a ,

di seguito denominata **FITARCO**

e

Il COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO con domicilio presso Corso Italia n. 33, 32043 Cortina d'Ampezzo - BL, C.F. 00087640256, rappresentato dal nato a il giusta deliberazione della Giunta Comunale n. -- del --,

di seguito denominato **ENTE**

PREMESSO CHE:

- Il tiro con l'arco è uno sport di antiche origini e fonda le sue radici nella storia stessa dell'uomo;
- Il tiro con l'arco come disciplina sportiva si è diffuso nel corso del XX secolo e comparve per la prima volta ai Giochi Olimpici del 1900 a Parigi;
- A livello mondiale il tiro con l'arco viene praticato in tutti i continenti da circa 8 milioni di arcieri;
- Il tiro con l'arco è nato in Italia intorno agli anni '50, per opera di alcuni appassionati di Treviso, Gorizia, Milano, Bergamo e Roma, e che nel 1950 la Compagnia Arcieri di Treviso organizzò la prima gara proprio in provincia di Belluno, sull'Altipiano del Cansiglio;
- La FITARCO nasce nel 1961 e il primo Campionato Italiano venne disputato a Milano nel 1962; nel 1964 ottiene l'affiliazione alla FITA (Federazione Internazionale oggi World Archery) e nel 1973 viene ammessa dal CONI come Federazione Aderente, per poi essere riconosciuta dal CONI stesso, nel 1978, come Federazione Sportiva Nazionale, diventando in pochi anni una delle federazioni leader della disciplina arcieristica;
- Fin dai primissimi anni di attività, pur nell'esiguità delle forze, la FITARCO si è impegnata attivamente nelle due direttrici che ancora oggi ne costituiscono gli impegni maggiori: l'attività agonistico-organizzativa e la promozione di base;
- La FITARCO infatti si occupa di promuovere, organizzare e diffondere la pratica di tiro con l'arco, con un occhio sempre attento alla comunicazione dei valori ispirati a questo sport: stile, comportamento sano e lealtà secondo i principi della cavalleria e dell'etica sportiva. Rispetto ed attenzione verso l'individuo e l'ambiente che lo circonda e sport "sano", sono i valori precipi del tiro con l'arco, che garantisce a tutti, senza alcuna discriminazione (adulti, bambini, anziani, disabili) un'attività sportiva salubre da un punto di vista fisico e mentale, oltre che socializzante ed integrata. Una Federazione concentrata sul rispetto delle regole e sui valori di solidarietà dello sport sano che educa, che aiuta i giovani a conoscersi nel profondo, a mettersi a confronto con loro stessi rispettando l'avversario, ad andare oltre, ad abbandonare gli egoismi, abbracciare la condivisione e la sperimentazione del limite;

- Il tiro con l'arco è uno sport che può essere praticato da tutti ed in qualsiasi luogo, uno sport accessibile in tutti i sensi, che affascina con le sue caratteristiche di concentrazione e di massima precisione; ognuno infatti può trovare l'arco adatto per sé perché l'arco è un attrezzo sportivo che si regola in base alla forza di chi lo utilizza ed è in grado di far competere atleti diversamente abili alla pari con quelli normodotati;
- nel 2009 il Ministero per il Turismo ha costituito la “Commissione per la promozione ed il sostegno del Turismo Accessibile”, e che nel luglio 2010 l'Assessore al Turismo della Regione del Veneto ha firmato con il Vice Presidente della Commissione Europea un protocollo d'intesa sull'ospitalità accessibile che indica nel Veneto la Regione pilota per la sperimentazione delle politiche europee nel settore del turismo accessibile;
- La FITARCO conta oltre 500 società, con oltre 1800 tecnici, oltre 1000 ufficiali di gara e circa 25000 iscritti;
- Il valore formativo, educativo e sociale del tiro con l'arco rende questa disciplina un vero e proprio patrimonio da custodire e valorizzare; in questo sport si riassumono infatti tutti i valori che contribuiscono a formare “l'etica sportiva”: il tiro con l'arco è integrazione, rispetto, lealtà, sicurezza ed attenzione verso l'ambiente e la tecnologia più moderna, concentrazione e precisione, spirito agonistico e disciplina. Uno sport corretto, sano, che educa a vivere da campione nella vita e nello sport, vincere prima di tutto una sfida con se stessi prima e ancora di battere l'avversario;
- FITARCO è titolare di segni distintivi costituiti da denominazioni e da emblemi caratterizzanti la propria attività;
- L'ENTE, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, attua politiche di promozione dello sport a tutti i livelli, sia nel corso della stagione estiva che di quella invernale, ed è interessato a supportare e condividere i progetti di crescita e gli obiettivi della FITARCO;
- Cortina d'Ampezzo ha già ospitato dal 9 al 18 luglio 2000 un Campionato Mondiale di tiro con l'arco di campagna;
- E' interesse delle parti qualificare la presenza del tiro con l'arco nel territorio di Cortina d'Ampezzo con lo svolgimento di eventi di rilievo, che consentiranno da un lato l'allungamento delle stagioni turistiche in quanto gli eventi si svolgeranno sia nei mesi di luglio e agosto, che nel corso del mese di settembre, e dall'altro lato un aumento delle presenze stimato in circa 1000 presenze giornaliere di addetti, a cui vanno aggiunte le presenze turistiche;
- L'ENTE collabora con FITARCO nel supportare e condividere i progetti di seguito indicati, e si impegna, con la sottoscrizione della presente convenzione, a rispettare gli obblighi indicati al punto 4 del presente atto;
- L'ENTE ha approvato la bozza di convenzione con Deliberazione di Giunta n.18 del 10/02/2015;

Tutto ciò premesso , le parti concordano e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. FINALITA'

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ENTE e FITARCO intendono definire un rapporto di reciproca collaborazione per assicurare lo svolgimento delle iniziative di seguito riportate al fine di affermare Cortina d'Ampezzo quale località di riferimento anche per la disciplina sportiva del Tiro con l'Arco per gli anni 2015 e 2016, nelle modalità e nei termini specificati di seguito.

3. OBBLIGHI DI FITARCO

3.1 Le Parti concordano che FITARCO si impegna a:

- garantire la presenza dello stemma comunale e del marchio CORTINA DOLOMITI, nel rispetto delle disposizioni grafiche indicate nel manuale d'uso del marchio consegnato, in tutte le conferenze stampa delle manifestazioni organizzate da FITARCO;
- offrire la qualifica di "City Partner FITARCO";
- offrire la titolazione "Maglia Azzurra", ovvero brandizzare con il marchio CORTINA DOLOMITI (nel rispetto delle disposizioni grafiche indicate nel manuale d'uso del marchio consegnato) il vestiario della Nazionale Senior e della Nazionale Junior, (maglia da gara, pantaloncini gara, tuta di rappresentanza);
- concedere uno spazio/stand dedicato all'interno delle manifestazioni nazionali organizzate da FITARCO ove l'ENTE compare nella sua funzione di amministrazione pubblica e/o di polo turistico o economico.(gli eventuali costi correlati per l'allestimento dello stand e per i materiali saranno a cura del Comune di Cortina d'Ampezzo);
- concedere visibilità in field nel corso delle manifestazioni trasmesse in sintesi o in diretta televisiva su RAI SPORT;
- concedere visibilità in field, citazioni pubblicitarie e video pubblicitari trasmessi nel corso delle dirette streaming degli eventi Federali su YouArco (canale ufficiale della FITARCO sulla piattaforma YouTube);
- concedere visibilità in field su striscioni FITARCO;
- concedere visibilità al marchio CORTINA DOLOMITI (nel rispetto delle disposizioni grafiche indicate nel manuale d'uso del marchio consegnato) in posizione primaria on line, on media e su tutti i materiali di comunicazione di FITARCO;
- concedere l'utilizzo del testimonial Oscar De Pellegrin, concordando di volta in volta la sua presenza lo sfruttamento dell'immagine di altri atleti dell'alto agonismo per un massimo di 2 occasioni l'anno, senza la corresponsione di eventuali altri corrispettivi o benefit;
- concedere banner e link sul sito FITARCO visibile in home page;
- concedere 1 pagina di pubblicità sull'Annuario FITARCO ove l'ENTE compare nella sua funzione di amministrazione pubblica e/o di polo turistico o economico;
- concedere 1 pagina di pubblicità sulla rivista Federale ARCIERI (6 numeri annui a colori), pubblicata in formato cartaceo e formato elettronico sfogliabile con link al portale web del partner. La Rivista è pubblicata sul sito Federale e scaricabile gratuitamente su tablet e smartphone (versioni iOS, Android, Windows) ove l'ENTE compare nella sua funzione di amministrazione pubblica e/o di polo turistico o economico;
- collaborare nella definizione delle linee guida per l'elaborazione di un progetto legato al turismo sostenibile;
- realizzare e sviluppare, nel corso della durata della convenzione, in collaborazione con il Comune di Cortina d'Ampezzo e degli Istituti Scolastici locali, un progetto che valorizzi il rapporto "sport, giovani e scuola" con il supporto del campione paralimpico Oscar De Pellegrin;
- garantire la presenza del campione olimpico Oscar De Pellegrin in almeno 2 eventi all'anno organizzati da FITARCO a Cortina d'Ampezzo;

- co-organizzare il Campionato Italiano Tiro di Campagna a Cortina d'Ampezzo nel 2016, specificando che tutti i costi correlati alla realizzazione dell'evento stesso verranno stabiliti e ripartiti con successiva Deliberazione di Giunta Comunale o accordo integrativo;
- collaborare nella candidatura di Cortina d'Ampezzo quale sede del Campionato del Mondo Tiro di Campagna 2018;
- organizzare nel 2016 almeno 1 raduno tecnico della Nazionale Tiro di Campagna, specificando che tutti i costi correlati alla realizzazione dell'evento stesso verranno stabiliti e ripartiti con successiva Deliberazione di Giunta Comunale o accordo integrativo;
- concedere all'ENTE il diritto di far riferimento al nome degli eventi organizzati da FITARCO e a tutti i loghi, i marchi, denominazioni, siti Internet e altri simboli specifici correlati.

3.2 FITARCO assicura inoltre che tutti gli eventi organizzati in collaborazione con l'ENTE abbiano caratteristiche di alta qualità sportiva nonché adeguata diffusione mediatica.

4. OBBLIGHI DELL'ENTE

4.1 A fronte di quanto specificato nell'articolo 3, l'ENTE si impegna, a proprie cure e responsabilità, a fornire tutta la collaborazione utile per l'espletamento delle eventuali pratiche amministrative e burocratiche correlate a quanto sopra descritto.

4.2 L'ENTE si impegna altresì a definire con successivi provvedimenti amministrativi i dettagli organizzativi ed i costi per la realizzazione degli eventi sportivi che FITARCO dovrà organizzare nell'ambito della presente convenzione a Cortina d'Ampezzo.

4.3 L'ENTE si impegna ad approvare con successiva Deliberazione di Giunta Comunale o accordo integrativo tutte le specifiche correlate alla co-organizzazione degli eventi programmati sul territorio sia dal punto di vista delle location individuate che del supporto logistico per la realizzazione delle stesse.

5. COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI

5.1 FITARCO si impegna a svolgere tutta la promozione e la comunicazione riguardanti le iniziative di cui al precedente articolo 3, ed a farla, sia essa digitale, cartacea o nei siti web, in collaborazione con l'ENTE.

5.1.1 FITARCO si fa garante anche nei confronti di terzi, di preservare gli spazi promozionali dedicati esclusivamente al marchio dell'ENTE e al nome della località di Cortina d'Ampezzo.

5.1.2. FITARCO collaborerà con l'ufficio stampa dell'ENTE, in particolare:

- inoltrando tutti i comunicati stampa all'ENTE affinché possa girarli a sua volta e concorrere alla promozione dell'evento;
- inserendo nella cartella stampa tutti gli eventi e prodotti turistico sportivi sviluppati nel territorio;
- trasmettendo anticipatamente (almeno 3 giorni lavorativi prima) la pianificazione delle eventuali conferenze stampa per fornire il supporto necessario.

5.1.3. L'ENTE, in sintonia con le azioni di promozione e comunicazione intraprese da FITARCO, può eventualmente attivarsi per potenziare all'interno del proprio territorio la comunicazione.

5.1.4. L'ENTE riconosce espressamente che tutti i diritti di utilizzazione economica connessi alle iniziative sovradescritte sono di titolarità esclusiva di FITARCO.

6. MARCHI FITARCO E CORTINA DOLOMITI

6.1. Nel corso dell'intera durata della presente Convenzione, le Parti, per la comunicazione istituzionale, potranno utilizzare i marchi FITARCO (ed eventuali marchi ad esso correlati) e CORTINA DOLOMITI, come definito nel manuale consegnato. Come comunicazione istituzionale si intende tutta la comunicazione che ha per scopo la promozione delle iniziative descritte all'articolo 3, ove l'ENTE compare nella sua funzione di amministrazione pubblica e/o di polo turistico o economico.

6.2. L'ENTE si impegna a riprodurre i marchi FITARCO ed eventuali marchi ad esso correlati nel rispetto delle disposizioni grafiche che verranno date da FITARCO stessa e viceversa, FITARCO si impegna a riprodurre il marchio CORTINA DOLOMITI nel rispetto delle disposizioni grafiche indicate nel manuale d'uso del marchio consegnato.

6.3. L'ENTE si impegna a non registrare, direttamente o indirettamente, nessun nome, logo, sito internet o simbolo distintivo che potrebbe creare confusione con i nomi, i loghi, i siti internet (domini) o i simboli distintivi di FITARCO.

6.4. L'ENTE e FITARCO si impegnano reciprocamente a rispettare gli obblighi sopra menzionati ed a sottoporre all'ufficio cultura, turismo e sport dell'ENTE, per l'approvazione preliminare, ogni nuovo progetto grafico relativo alle iniziative sovradescritte.

7. IMMAGINI CORRELATE ALLE INIZIATIVE

7.1. Qualora l'ENTE intendesse utilizzare le immagini delle iniziative di cui all'articolo 3 per la propria comunicazione istituzionale, dovrà concordare il progetto nei dettagli con FITARCO, previa autorizzazione anche del titolare dei diritti televisivi e multimediali, essendo già stabilito che l'ENTE:

- potrà utilizzare le immagini delle iniziative sovradescritte che vengono prodotte nell'ambito della copertura generale, per la realizzazione di filmati promozionali dell'ENTE stesso, senza pagamenti aggiuntivi a parte il rimborso delle eventuali spese tecniche, di ricerca, di copia e di montaggio;
- potrà utilizzare le immagini fotografiche delle iniziative, prodotte dal fotografo ufficiale, senza pagamenti aggiuntivi a parte il rimborso delle eventuali spese di copia;
- avrà la possibilità di richiedere a FITARCO accrediti ufficiali per i propri operatori della comunicazione, i quali dovranno rispettare le regole stabilite da FITARCO. Le immagini eventualmente realizzate potranno essere utilizzate unicamente dall'ENTE ed esclusivamente per la propria comunicazione istituzionale;

7.2. Sarà onere e responsabilità dell'ENTE raccogliere le autorizzazioni di persone o di atleti visibili nelle immagini prima di diffonderle.

8. RESPONSABILITA'

Ciascuna parte sarà l'unica responsabile delle prestazioni assunte in base alla presente Convenzione.

9. PENALI

Con la sottoscrizione della presente Convenzione decorre fra le Parti l'impegno all'osservanza di tutte le clausole in essa contenute. Il mancato rispetto anche di un solo obbligo comporterà, previa diffida ad adempiere nel caso del perdurare dell'adempimento, l'immediata risoluzione della Convenzione, con conseguente indennizzo a favore della controparte fissato in 10.000,00 € (diecimila/00 Euro).

10. RIPARTIZIONE DEI COSTI:

10.1. Per le attività svolte da FITARCO per le iniziative descritte all'articolo 3 della presente Convenzione, l'ENTE si impegna a riconoscere a FITARCO a titolo di compartecipazione alle spese € 60.000,00 + IVA (Euro sessantamila/00 + IVA) oneri di legge inclusi secondo le seguenti condizioni:

- alla fine di ciascun anno solare FITARCO emetterà fattura di € 60.000,00 + IVA (sessantamila/00 euro + IVA) indirizzata all'ENTE, che provvederà al saldo della stessa entro il termine previsto dalla normativa vigente.

10.2. I pagamenti verranno effettuati presso

IBAN

11 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

FITARCO si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento. In particolare:

a) indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: IBAN

b) indica nella persona dei Sig.ri soggetti delegati ad operare attraverso il suddetto C/C;

c) è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del seguente CIG) ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora il contraente risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il contraente si obbliga altresì ad inserire un'analogia clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Il contraente si obbliga infine a comunicare a questa stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

12. DIVIETO DI CESSIONE

Le parti riconoscono che i diritti e gli obblighi stabiliti reciprocamente con la presente Convenzione non possono essere ceduti a terzi in nessun modo.

13. RISOLUZIONE ANTICIPATA

13.1. In caso di mancato adempimento, o di violazione di impegni ed obblighi da parte dell'ENTE, FITARCO potrà procedere, mediante diffida, ad adempiere nel termine di 5 giorni dal ricevimento da parte dell'ENTE della diffida inviata per raccomandata a.r. o pec; in caso di reiterato inadempimento FITARCO potrà risolvere la presente Convenzione, salvo l'applicazione delle penali di cui al precedente art.9.

13.2. In caso di mancato adempimento, o di violazione di impegni ed obblighi da parte di FITARCO, l'ENTE potrà chiedere il risarcimento del danno, derivante dalla mancata promozione e visibilità dell'ENTE e del proprio territorio, salvo l'applicazione delle penali di cui al precedente art.9.

14. DURATA

La presente Convenzione ha durata a partire dalla data della sottoscrizione della stessa fino al 31 dicembre 2016 senza la necessità di atti formali.

15. VARIE

15.1. Le parti riconoscono che la presente Convenzione sostituisce tutti gli accordi o contratti, scritti o verbali, relativi alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3 della presente convenzione formulati in precedenza.

15.2. Ogni deroga o accordo integrativo alla presente Convenzione dovrà essere formulato per iscritto e firmato dalle due parti.

15.3. La presente Convenzione è redatta in italiano, lingua ufficiale del contratto. In caso di traduzione della presente convenzione in un'altra lingua, la versione italiana prevarrà in caso di difficoltà di interpretazione.

15.4. Le parti si accordano nel tenere strettamente confidenziali le condizioni della presente convenzione, ad esclusione dei casi in cui la divulgazione è prevista da una legge o da una normativa particolare.

15.5 Ciascuna parte con la sottoscrizione della presente convenzione, riconosce di avere ricevuto verbalmente dall'altra l'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e con la sottoscrizione del presente contratto manifesta il proprio espresso consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati che le riguardano con le modalità descritte nella predetta informativa, manlevando l'altra parte da qualsivoglia responsabilità civile, penale ovvero amministrativa per danni che dovesse risentire in conseguenza, occasione ovvero connessione con detti trattamenti, impegnandosi verso detta parte a comunicare senza ritardo ogni modifica dei dati fornitile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla persona alla cui attenzione le comunicazioni vanno indirizzate ai sensi della predetta normativa.

15.6 Il presente atto, redatto in due originali, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.6 – comma 2° del D.P.R. 26.04.1986, n.131.

15.7 Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto saranno a carico di FITARCO.

16. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

16.1. La presente Convenzione è sottoposta alla legge italiana.

16.2. Per ogni eventuale controversia in ordine alla sua interpretazione o esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Belluno.

Fa parte della presente Convenzione e si intende allegato alla stessa, ancorché non materialmente e fisicamente unito alla medesima ma depositato agli atti dell'ENTE, il seguente documento:

A) Manuale d'uso del Marchio "Cortina Dolomiti".

Cortina d'Ampezzo, lì

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO